



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio Polizia Municipale

Viale Giovanni XXIII, civ. 2

☎ 051 799839 - Fax. 051 791363

e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064

☎ 051 791333- Fax. 051 797951

e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it

pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Ordinanza n° 20/2018

Prot. Gen. 0008377

Classifica DA0.09.04

Ozzano dell'Emilia, 03 aprile 2018

OGGETTO: Modifiche temporanee alla viabilità in Viale Giovanni XXIII, dal civico 1 al civico 3, per posizionamento ufficio postale mobile.

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta Prot. Gen. 0008166 del 30/03/2018 del Sig. Toscana Enrico, in qualità di Responsabile Gestione Operativa di Poste Italiane SpA, tendente ad ottenere un'area per posizionare un ufficio postale mobile, a causa della chiusura temporanea dell'ufficio postale di Ozzano dell'Emilia per lavori.

CONSIDERATA l'opportunità di adottare le cautele più idonee a modificare il traffico e a rendere sicura la circolazione stradale, mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;

VISTA il DLG 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107;

VISTI gli art. 3 – 5 comma 3 – 6 e 7 del DLG 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, DPR 16.12.1992 n° 495;

VISTI gli art. 20 – 21 del Codice della Strada;

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell'Emilia;

VISTI i disposti del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico segnaletica temporanea);

VISTA la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n° 0015650 del 12/06/2015 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, l'istituzione di:

- **Divieto di sosta, zona rimozione, in viale Giovanni XXIII, dal civ. 1 al civ. 3, per complessivi sei stalli di sosta dalle ore 07,00 del 06 aprile 2018, alle ore 20,00 del 26 aprile 2018.**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura di Poste Italiane SpA, della prescritta segnaletica stradale così come indicato dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea).

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali dovranno essere immediatamente rimossi ed i segnali permanenti ripristinati.

Il personale esecutore dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori e per la sicurezza del personale addetto alla



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio Polizia Municipale

Viale Giovanni XXIII, civ. 2

☎ 051 799839 - Fax. 051 791363

e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064

☎ 051 791333- Fax. 051 797951

e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it

pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

lavorazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495, e **adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza del passaggio veicolare e pedonale, nonché di favorire l'accesso alle proprietà dei residenti.**

La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera "f" del C.d.S.), subordinandone l'efficacia all'invio di dichiarazione di avvenuta apposizione ai sensi del D.P.R 445/2000.

Il presente atto è rilasciato a favore del richiedente, declinando ogni e qualunque responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza della normativa specifica in materia di collocazione di segnaletica temporanea con particolare riguardo al suo posizionamento, alla sua stabilità ed ancoraggio.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7/8/90 n° 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Zigiotti, Comandante la Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata on line all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa:

- all'Ufficio Lavori Pubblici-Ambiente;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- a Poste Italiane SpA.

Il Comandante la Polizia Municipale

Dott. Stefano Zigiotti